



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AS 662**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”**

**Art. 1**  
**Pagamenti dei debiti degli enti locali**

All'articolo 1 comma 13 dopo le parole dopo le parole *“ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”* sono inserite le parole *“; nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento propone di consentire l'accesso all'anticipazione del fondo di liquidità della Cassa depositi e prestiti di cui al presente articolo, anche ai debiti riconosciuti al 31 dicembre 2012, cosiddetti fuori bilancio, nonché ai debiti che a tale data presentavano i requisiti per il riconoscimento.*

**Art. 1**  
**Pagamenti dei debiti degli enti locali**

*All'articolo 1 aggiungere il comma 14-bis*

Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013.

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento proposto ha la finalità consentire agli enti locali di estinguere nel 2013 tutti i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 per i quali hanno ottenuto la liquidità dalla Cassa depositi e prestiti che verrà erogata per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Gli enti, attraverso le proprie risorse di bilancio, si farebbero carico nel 2013 della somma che verrà erogata dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, fermo restando l'obbligo di certificare che la liquidità è stata utilizzata per estinguere i debiti di cui al presente articolo.*

*L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera infatti enormi problemi ai creditori dell'ente che dovranno attendere fino al 2014 per ottenere il pagamento dei lavori e delle prestazioni fornite all'ente alla data del 31/12/2012. L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera inoltre problemi per quegli enti che hanno ottenuto spazi finanziari di Patto nel 2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e che hanno anche fatto richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della liquidità per sostenere i suddetti pagamenti. Attraverso l'emendamento questi enti possono realizzare nel 2013 maggiori pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità.*

**Art. 1**  
**Pagamenti dei debiti degli enti locali**

*All'articolo 1 aggiungere il comma 13-bis*

Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo.

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento proposto ha la finalità di consentire agli enti che abbiano fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per sostenere i pagamenti in conto capitale certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 esclusi dal Patto di Stabilità Interno 2013, di accettare esclusivamente la quota erogata nel 2013. Il meccanismo di riparto della Sezione destinata agli Enti locali del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», prevede che le richieste di liquidità possano essere soddisfatte per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Nel caso in cui un Ente abbia richiesto liquidità per realizzare i pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità 2013 in forza dell'articolo 1 comma 1 del presente decreto, l'erogazione di liquidità nel 2014 potrebbe non essere utile per l'Ente poiché l'esclusione dei pagamenti in conto capitale dal Patto di Stabilità è concessa solo per il 2013.*

**Art. 1**  
**Pagamenti dei debiti degli enti locali**

*Al comma 10 dell'articolo le parole "di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" sono sostituite da "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014".*

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. . Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui , si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento proposto ha la finalità di soddisfare nel 2014 tutte le richieste di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali alla Cassa Depositi e Prestiti in forza del presente articolo, per sostenere i pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Le domande di anticipazione di liquidità presentate dagli Enti locali al 30 Aprile sono state infatti pari a 5.850 milioni di euro, poi rideterminate in 5.760 milioni di euro a seguito di una nota di chiarimento del MEF del 7 maggio 2013, valore superiore allo stanziamento della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del valore di 2.000 milioni di euro per ciascun anno 2013 e 2014. L'accettazione di tutte le richieste di liquidità degli Enti locali consentirà il pagamento alle imprese di una quota consistente dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali al 31/12/2012.*

*Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, derivanti dai maggiori interessi del debito pubblico, ipotizzando un tasso di interesse del 4,6125% nel 2014 compensato in parte dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione*

*vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.*

**Art. 1**  
**Pagamenti dei debiti degli enti locali**

All'articolo 1 il comma 17 è abrogato.

**MOTIVAZIONE**

*Gravi ripercussioni hanno i Comuni che accedono al Fondo per la liquidità, in particolare per quanto attiene il Fondo svalutazione crediti. Infatti il comma 17 chiede di prevedere un fondo svalutazione pari al 50% dei residui attivi delle entrate correnti proprie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione si ritiene inutile imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.*

## **Art.10**

### **Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali**

#### **MODIFICHE dell'applicazione TARES**

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, lettera a), le parole “con propria deliberazione” sono sostituite dalle parole “con deliberazione della giunta comunale”;
- b) al comma 2, lettera b):
  - le parole “prime due” sono abolite;
- c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“ h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.”
- d) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2”.

#### **MOTIVAZIONE**

*L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.*

*Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituiscono un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso dell'Anci sviluppare ulteriormente. In particolare, si segnala che l'applicazione immediata dei criteri di determinazione dei costi del servizio rifiuti stabiliti con il DPR 158 del 1999 comporta rilevanti incrementi per i nuclei familiari più numerosi e per talune categorie economiche. Inoltre, la vetustà degli studi circa la produzione di rifiuti alla base del DPR 158 consiglia di ripristinare la previsione di una nuova regolamentazione tecnica,*

*previsione già presente nella norma istituiva del Tares e poi abolita con la legge di stabilità 2013.*

*Le modifiche proposte permettono di:*

- *snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l'esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 (lett. a) ed evitare incertezze applicative abolendo l'indicazione del numero di rate (lett. b), già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;*
- *evitare che l'immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all'adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere "sperimentale" del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l'obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;*
- *prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent'anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all'effettuazione di tale revisione (lett. d).*

## **Art.10**

### **Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali**

All'articolo 10 comma 4 lett b) è abrogato il periodo *“I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.”*

#### **MOTIVAZIONE**

*La disposizione prevede che i comuni devono inviare in via telematica al ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione.*

*Il periodo che si chiede di abrogare dispone che i comuni inseriscano sul sito del ministero dell'economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni fornite dal Ministero sentita ANCI.*

*Tale disposizione potrebbe limitare la diversificazione delle aliquote per stesse fattispecie imponibili vincolando l'autonomia regolamentare dell'ente a uno schema precostituito che potrebbe non prevedere particolari detrazioni o soglie di esenzione.*

*L'adempimento, oltre ad essere oneroso per il Comune e ridondante poiché le informazioni sono già nei documenti pubblicati sul sito, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.*

## **Art.10**

### **Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali**

#### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMU-Modalità di regolazione contabile dei flussi relativi all'Imu ed alle assegnazioni statali per l'anno 2012**

*All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:*

In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

#### **MOTIVAZIONE**

*In questi giorni si stanno ultimando le verifiche dell'incassato dell'IMU e in molti casi tale importo differisce da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni dovranno quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.*

*L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti che si vedono modificare le assegnazioni statali o il valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.*

## **Art.10**

### **Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali**

#### **Necessarie compensazioni finanziarie per effetto dell'introduzione dell'imu**

*All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:*

“L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali.”

#### **MOTIVAZIONE**

*La Legge di stabilità per il 2013 (comma 383) dispone la verifica del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota base e delle assegnazioni statali sulla base dei pagamenti e dei regimi adottati dai Comuni, entro il 28 febbraio 2013. Le assegnazioni statali per il 2012 sono state inoltre ridotte del maggior gettito dell'IMU stimata ad aliquote di base rispetto al gettito della previgente ICI (art. 13, co. 17, del dl n. 201 del 2011).*

*Il gettito dell'IMU stimato dal MEF comprende, tuttavia, rilevanti quote che non sono suscettibili di effettivo incasso, sulla cui base sono stati determinati gli appostamenti nel bilancio dello Stato che regolano le compensazioni finanziarie, di cui al decreto legge n. 201 del 2011. Inoltre, per diverse centinaia di comuni, il dato dell'ICI 2010 da prendere a riferimento ai fini delle anzidette compensazioni è stato ridotto in modo non correlato ai dati desumibili dai certificati ai conti consuntivi, considerati per la generalità degli enti. Le risorse dei comuni coinvolti in questo ricalcolo sono state pertanto ridotte in modo anomalo.*

*Con l'emendamento proposto si permette ai comuni di mantenere nel proprio bilancio, quali residui attivi, le anzidette quote ai fini del ristoro attraverso assegnazioni statali, evitando che il disallineamento delle stime statali si traduca in ulteriore e ingiustificata riduzione delle risorse, non prevista da alcuna norma di legge.*

## **Art.10**

### **Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali**

#### **Applicazione dell'IMU agli immobili di proprietà comunale**

*All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:*

“Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.”

#### **MOTIVAZIONE**

*Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale, e, conseguentemente, l'intero ammontare del gettito in astratto riconducibile a tali immobili non concorre alla compensazione delle risorse comunali attraverso il Fondo di riequilibrio di cui al comma 17, art. 13 del dl 201 del 2011. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale “Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17”.*

## **Art.10**

### **Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali**

#### **Termine di versamento della quota statale e disposizioni IMU in materia di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso**

*All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:*

Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis:  
"Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".

#### **MOTIVAZIONE**

*L'abrogato comma 11 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 conteneva l'esclusione dal pagamento della quota statale dell'IMU degli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. Con la nuova ripartizione del gettito IMU disciplinata dalla Legge di stabilità 2013, tutto il gettito proveniente dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D" risulta essere di esclusiva competenza statale. Formalmente dunque anche quelli di proprietà dei Comuni. Si rende quindi necessario escludere dal pagamento allo Stato dell'IMU per i suddetti immobili, al fine di colmare un vuoto che si è creato con l'abrogazione del suddetto comma 11.*

*Parimenti, le regole relative alla tempistica del versamento della quota statale nonché le disposizioni di rinvio per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi e le sanzioni vengono meno con l'abrogazione del comma 11.*

*Con l'emendamento proposto si pone rimedio alle possibili incongruenze derivanti dalle abrogazioni in questione:*

- escludendo ogni ipotesi di pagamento dell'IMU da parte dei Comuni per immobili appartenenti al gruppo catastale D siti nei rispettivi territori;*
- ripristinando la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 11, ovvero che le attività di gestione dell'Imu nel suo complesso, quindi comprendendovi la quota tuttora destinata allo Stato, sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall'accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*

## **Art.10**

### **Immobili di categoria D/10 - FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE.**

*All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:*

Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole “nel gruppo catastale D” sono inserite le parole: “ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10”.

### **MOTIVAZIONE**

*Il comma 11 prevedeva che il gettito dell'Imu dovuta per i fabbricati rurali strumentali fosse interamente riservato ai comuni. Con l'abrogazione della norma, il gettito relativo ai fabbricati strumentali classificati in categoria D/10, essendo questi appartenenti al gruppo catastale D, risulterebbe riservato allo Stato secondo l'interpretazione pubblicata recentemente dal Mef (Ris. Mef n. 5-DF /2013).*

*Non appare congruo che la diversa ripartizione del gettito IMU comporti l'alterazione del carattere unitario del comparto dei fabbricati rurali strumentali, assoggettati nel loro complesso ad un'aliquota agevolata del 2 per mille, riducibile dai comuni fino alla metà (comma 8, art. 13, dl 201 del 2011). Tale riduzione, adottata da oltre 500 comuni (sui circa 3500 nei quali i fabbricati rurali strumentali sono imponibili), non sarebbe più applicabile con il nuovo assetto.*

*L'esigenza di tutela che caratterizza l'agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non dovrebbe essere collegata ad una particolare classificazione catastale, poiché deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione.*

*Il regime dei fabbricati rurali strumentali dovrebbe restare omogeneo e coerente con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, art. 13, del dl n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesesi nel tempo. Va a questo proposito considerato che circa i due terzi della base imponibile IMU relativa ai rurali strumentali è classificata in D10 e soltanto un terzo ha mantenuto una diversa classificazione catastale.*

**Aggiungere il seguente articolo:**

**Oneri di urbanizzazione**

All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

**MOTIVAZIONE**

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità fino al 2014, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina di stabilizzazione della finanza pubblica.